

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/814 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

**che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento. Tale autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2018, con decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Con lettera del 31 ottobre 2018 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL utilizzati per riscaldamento mediante la proroga della prassi seguita ai sensi della decisione 2014/695/UE in alcune zone prima della cessazione degli effetti di tale decisione. Le autorità italiane hanno richiesto l'autorizzazione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. Le autorità italiane hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti in data 14 dicembre 2018.
- (3) L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.
- (4) La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone rispetto al resto del territorio nazionale.
- (5) Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano, ossia comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 <sup>(3)</sup>; b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile, ossia comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; e c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo, ossia Sardegna e isole minori. Le aliquote ridotte dovrebbe applicarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.
- (6) La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica dell'Unione in materia di ambiente, energia e trasporti. L'aliquota di tassazione ridotta dovrebbe rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi UE fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbe alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

<sup>(1)</sup> GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GUL 291 del 7.10.2014, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura «gradi-giorno» che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 °C, rendendo così necessario il riscaldamento.

